



**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE:
ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE ALLE IMPRESE
INDIVIDUALI - CRITERI OPERATIVI**

IL CONSERVATORE

- visti gli articoli 2188 e seguenti del c.c. recanti la disciplina del Registro delle Imprese;
- visto l'art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580;
- visto l'art. 11 del D.P.R. del 7.12.95, n. 581;
- vista la Legge 241/90 recante norme in materia di procedimenti amministrativi;
- visto l'art. 9 del D.L. 7/2007;
- vista la legge 241/1990;
- visto il D.lgs 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) ed in particolare l'art. 5 bis secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti nei confronti delle imprese;
- visto l'art. 3 bis comma 1 del codice dell'amministrazione digitale, che dispone l'obbligo per i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese di dotarsi di un domicilio digitale (in precedenza indicato come indirizzo di posta elettronica certificata o PEC) ;
- visti gli art. 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del D.L. 179/2012, che impongono rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale e le sue eventuali modifiche successive;
- rilevato che le norme richiamate fissano il termine del 1 ottobre 2020 affinchè le imprese già iscritte del registro imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese;



- visto l'art. 5 comma 2 del DL 179/2012 secondo cui l'ufficio del registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente e d'ufficio "un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche... presso il cassetto digitale dell'imprenditore";
- richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 18 del 25.10.2022 che ha approvato il regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle società;
- ritenuto opportuno, di avviare il procedimento, nei confronti delle imprese individuali prive del domicilio digitale,
- ritenuto altresì di iniziare ad avviare il procedimento nei confronti delle imprese individuali per le quali non risulta alcuna incongruenza di cui all'art. 40 del D.L.76/2020, individuate tramite estrazione di apposito elenco dal cruscotto qualità;
- richiamati l'art. 3 e l'art. 4 del regolamento che dispongono la pubblicazione sul sito della Camera di Commercio della comunicazione massiva dell'avvio del procedimento di assegnazione del domicilio digitale e della diffida di cui all'art. 3 comma 1 lettera b alle imprese individuali per 45 giorni consecutivi;

DETERMINA

- di avviare il procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, alle imprese individuali che risultano prive del domicilio digitale e per le quali non risulta alcuna incongruenza di cui all'art. 40 del D.L.76/2020, individuate tramite estrazione di apposito elenco dal cruscotto qualità;
- non sussistono potenziali cause di cancellazione, individuate tramite estrazione di apposito elenco dal cruscotto qualità;
- che la comunicazione massiva di avvio del procedimento e la relativa diffida è effettuata mediante pubblicazione sul sito della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nella sezione dell'Albo camerale on-line e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa,



contiene l'elenco delle imprese individuali destinatarie (in allegato) e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni;

- che la comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, il quindicesimo giorno successivo alla data di affissione all'albo camerale on line;
- di stabilire che dal giorno successivo a quelli in cui si perfeziona la conoscenza decorre l'ulteriore termine di 30 giorni previsto per la diffida entro cui le imprese individuali possono regolarizzare la propria posizione comunicando il domicilio digitale;
- che il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente) :
 - 1) con determina del Conservatore che dispone l'iscrizione del domicilio digitale nel registro imprese e la contestuale emissione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa, nel caso in cui l'impresa individuale non abbia provveduto a dichiarare un valido domicilio digitale nel termine assegnato; il verbale sarà notificato, utilizzando la procedura massiva messa a disposizione di Infocamere, presso lo stesso domicilio digitale assegnato d'ufficio;
 - 2) con l'archiviazione automatica se l'impresa individuale comunica il proprio domicilio digitale, senza necessità di darne comunicazione dell'archiviazione del procedimento;

Livorno, 22 Dicembre 2025

IL CONSERVATORE
(Dott. Pierluigi Giuntoli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)

